



IL GOVERNO. PROSPETTIVE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI
12 OTTOBRE 2020

Profili ricostruttivi dell'istituto della
sfiducia individuale e del potere di
revoca in epoca repubblicana

di Simone Mallardo

Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale
Università del Piemonte Orientale

Profili ricostruttivi dell'istituto della sfiducia individuale e del potere di revoca in epoca repubblicana*

di Simone Mallardo

Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale
Università del Piemonte Orientale

Abstract [It]: Il saggio ha lo scopo di fornire un quadro di sintesi dell'istituto della mozione di sfiducia individuale nell'ordinamento costituzionale italiano. Lo scritto si suddivide in tre sezioni: la prima è dedicata all'analisi delle teorie proposte dagli studiosi a partire dagli anni Sessanta e Settanta, fino a giungere alla sentenza della Corte sul caso Mancuso (Sentenza n. 7/1996); la seconda è dedicata alla ricostruzione del “tormentato” rapporto fra la mozione di sfiducia individuale e il potere di revoca alla luce del confronto fra i rapporti tra Parlamento e Governo e quello tra Presidente della Giunta e Consigli regionali. L'ultima sezione è dedicata all'analisi della più recente prassi parlamentare in materia.

Abstract [En]: The essay aims at providing an overall picture of the individual motion of no confidence inside the Italian constitutional order. The paper is divided into three sections: the first one is devoted to the analysis of the theories proposed by scholars starting from 1960s and 1970s, until the Court's sentence on Mancuso case (Case n. 7/1996); the second is devoted to the reconstruction of the “tormented” relationship between the individual motion of no confidence and the power to revocation in light of a comparison between the relationship between the Parliament and the Government and the one between Regional Councils and their Presidents. The last section is devoted to the most recent parliamentary usual procedure analysis.

Sommario: 1. La “ostilità iniziale della dottrina”. 2. La evoluzione del diritto parlamentare. 3. La sentenza della Corte costituzionale. 4. Sfiducia individuale e revoca nella forma di governo parlamentare e regionale. 5. Allegato tabellare.

1. La “ostilità iniziale della dottrina”

Il dibattito sull'ammissibilità della mozione di sfiducia individuale all'interno dell'ordinamento costituzionale italiano si è avviato tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso in assenza di una prassi,

* Articolo sottoposto a referaggio.

riconducendo pertanto l'ipotesi ai casi di scuola. La lettura dei lavori preparatori mostra, peraltro, che la volontà del Costituente¹ fu quella di «lasciare la questione ai principi non scritti»².

Tra i primi autori che affrontarono la materia, Paladin affermò che ai sensi dell'art. 94 Cost. la mozione di sfiducia può essere diretta solamente nei confronti dell'intera compagine governativa. La tesi opposta per la quale, ai sensi dell'art. 95 comma 2 Cost., è configurabile una responsabilità individuale dei singoli Ministri - con la conseguenza che il termine "Governo", contenuto all'art. 94 Cost., si riferisce non ad una entità unitaria e inscindibile ma alla compagine governativa formato da «ogni elemento essenziale dell'organo stesso»³ -, tesi che avrebbe permesso di ascrivere una responsabilità politica agli organi monocratici che formano il Governo⁴, era respinta da Paladin con una serie di argomenti.

Il primo discendeva dalla considerazione della prassi parlamentare dato che, nel momento in cui l'Autore scriveva, non si era verificato alcun caso di mozione di sfiducia individuale; il secondo era invece di carattere sistematico: ammettendo la mozione di sfiducia individuale si instaurerebbe *ab origine* un rapporto di fiducia tra le Camere e ciascun Ministro permettendo alle prime di scegliere i singoli Ministri incidendo, in definitiva, nella formazione del Governo; il terzo argomento era invece di natura politica: una volta sfiduciato il singolo Ministro dovrà risponderne tutto il Governo o quantomeno il Presidente

¹ Cfr. F. DONATI, *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, Torino, 1997, pp. 145-147. L'A. dopo aver analizzato i lavori preparatori giunge alla conclusione che essi non offrano soluzioni lasciando il problema aperto a molteplici interpretazioni: «Il testo costituzionale lascia dunque aperto il problema relativo alla ricostruzione dell'assetto interno del Governo. Il mancato chiarimento della relazione tra il principio monocratico, quello collegiale e quello della responsabilità individuale dei ministri, d'altro canto, rende problematica anche la ricostruzione dei rapporti tra Governo e Parlamento. Il dibattito sulla ammissibilità o meno di una mozione parlamentare di sfiducia diretta a separare la responsabilità politica dei singoli ministri da quella dell'intero gabinetto nasce appunto da questa indeterminazione del quadro costituzionale.» in F. DONATI, *Governo: Unità di azione del Governo e responsabilità politica dei singoli ministri alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 1996* in Quaderni costituzionali, n. 2/1997, p. 358.

² Sentenza Corte cost. n. 7 del 18 gennaio 1996, la Corte cost. nella ricostruzione dello scarno dibattito avvenuto in seno alla "Commissione Forti" e alla "Commissione dei settantacinque" conclude affermando che «Non avendo l'Assemblea costituente preso esplicita posizione sul tema, è da ritenere che essa non abbia inteso pregiudicare le modalità attuative che la forma di governo, così come definita, avrebbe consentito» e che «il fatto che l'istituto della sfiducia individuale non sia stato tradotto in una espressa previsione non porta a farlo ritenere fuori dal quadro costituzionale».

³ Cfr. L. PALADIN, *Governo italiano, la questione della sfiducia individuale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, 1970.

⁴ V. VIRGA, *La crisi e le dimissioni del gabinetto*, Milano, 1948, pp. 17 ss.; CUOMO, *Unità e omogeneità nel governo parlamentare*, Napoli, 1957, pp. 145 ss.; LETTIERI, *La responsabilità politica dei ministri*, in *Studi sulla costituzione*, cit., III, pp. 321 ss. In M. GALIZIA, *Crisi di Gabinetto, Il voto di sfiducia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, 1962. V. C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1979, p. 755; P. VIRGA, *La crisi e le dimissioni del Gabinetto*, Milano, 1948, pp. 17 ss.; P. MASINI, *La mozione di sfiducia a singoli ministri*, in *Dir. e soc.*, 1982, n. 3. In M. BASSETTI, *Le mozioni di sfiducia o censura a singoli ministri: ammissibilità e regime procedurale secondo le nuove norme regolamentari della Camera dei deputati, la responsabilità politica dei singoli ministri e la mozione di sfiducia individuale*, in *Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari*, n. 3/1986, p. 104 nt. 8.

del Consiglio per non aver esercitato correttamente i poteri di direzione e per aver mal coordinato l'attività dei Ministri⁵.

La tesi di Paladin era informata ai principi di solidarietà, collegialità, unitarietà e preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri⁶, principi che caratterizzano l'assetto costituzionale del Governo della Repubblica e dai quali si potrebbe ricavare l'inammissibilità della mozione di sfiducia individuale poiché «lederebbe i poteri del Presidente del Consiglio ed inciderebbe sull'unità e sull'autonomia del gabinetto»⁷.

In merito, vanno anche ricordate le tesi di Galizia che ammetteva il ricorso alla sfiducia individuale nel caso in cui la condotta del singolo Ministro si discosti dall'indirizzo politico elaborato nell'ambito del Consiglio dei ministri che il Presidente ha il compito di mantenere uniforme: in tal caso, il Presidente, unitamente al collegio, può censurare gli atti adottati dal Ministro poiché contrari alle direttive impartite; in questo modo il Presidente del Consiglio dei ministri può discostarsi pubblicamente dall'operato del Ministro, giungendo a richiederne le dimissioni oppure – come teorizzato dalla dottrina successiva – a rivolgersi alla maggioranza parlamentare per attivare il meccanismo della mozione di sfiducia individuale⁸.

In tal caso, come è stato acutamente osservato, un intervento delle Camere tramite «il voto di sfiducia individuale [...] articola con maggiore elasticità la responsabilità politica, consentendo al Parlamento di intervenire sul rapporto di fiducia in maniera più limitata senza coinvolgere l'intera compagine ministeriale»⁹.

Ciò premesso, l'orientamento contrario all'ammissibilità della presentazione di una mozione di sfiducia individuale fu sostenuto in dottrina anche alla luce di altre considerazioni¹⁰.

⁵ Cfr. L. PALADIN, *Governo italiano, la questione della sfiducia individuale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, 1970. Pare però opportuno precisare che tra gli organi dell'esecutivo non sussiste alcun rapporto di gerarchia essendo organi costituzionali, bensì di supremazia del Consiglio dei ministri sugli altri.

Sul tema della supremazia del Consiglio dei ministri V. F. CUOCOLO, *Consiglio, Consiglio dei ministri, Rilevanza del Consiglio dei ministri nel vigente ordinamento*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IX, Milano, 1961.

⁶ Tale preminenza si ricava proprio dall'art. 95 Cost. che prevede che sia il Presidente del Consiglio a fornire la direzione che la politica generale del Governo deve intraprendere, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Per ulteriori riflessioni sui poteri di promozione e coordinamento dell'attività dei ministri v. P. A. CAPOTOSTI, *Presidente, Presidente del Consiglio dei ministri, Il potere di direttiva nei confronti dei ministri*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXV, Milano, 1986.

La posizione di preminenza del Presidente del Consiglio lascia comunque «aperto sia il problema relativo alla definizione degli strumenti attraverso i quali il Presidente del consiglio può concretamente esercitare i poteri ad esso attribuiti dall'art. 95, sia quello concernente la concreta portata del riconoscimento di una responsabilità politica individuale dei ministri per gli atti dei loro dicasteri» in F. DONATI, *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, Torino, 1997, p. 95.

⁷ M. GALIZIA, *Crisi di Gabinetto, Il voto di sfiducia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, 1962.

⁸ In questo senso vedi S. BARTOLE, *Il caso Mancuso alla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, n. 1/1996, p. 72, «un qualche rafforzamento della posizione del Presidente del Consiglio potrebbe derivare solo dal ricorso alla mozione individuale di sfiducia da lui stesso stimolato nella sua qualità di leader della maggioranza parlamentare».

⁹ M. GALIZIA, *Crisi di Gabinetto, Il voto di sfiducia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, 1962.

¹⁰ V. SALIS, *Rapporto fiduciario fra Governo e Camere nel regime parlamentare*, Padova, pp. 30 ss.; PRETI, *Il Governo nella costituzione italiana*, Milano, 1954, p. 183 ss.; MELONI, *I poteri del Capo dello Stato e la responsabilità individuale dei ministri*, in

In primo luogo, si è sottolineato che il tenore letterale dell'art. 95 Cost., pur prevedendo la responsabilità individuale dei Ministri, non ammette espressamente la possibilità di presentare una mozione di sfiducia individuale¹¹.

In secondo luogo, si è sostenuto che il rapporto di fiducia si instaura unitariamente fra le Camere e il Governo e non fra le Camere e ciascun singolo Ministro¹². In questa prospettiva si sarebbe dovuta distinguere la responsabilità collegiale da quella individuale dato che la prima è di tipo “perfetto”, poiché può essere fatta valere con il voto di una mozione di sfiducia, mentre la seconda è “imperfetta” poiché non è possibile attivarla «se non coinvolgendovi collegialmente l'intero Governo» e quindi «soltanto come una componente della responsabilità solidale dell'intero Governo»¹³.

Infine, si giunse a sostenere che la mozione di sfiducia individuale fosse un atto privo di effetti giuridici e che quindi non potesse obbligare il singolo Ministro a rassegnare le dimissioni; in base a tale considerazione si riteneva l'istituto lacunoso poiché non puntualmente disciplinato nel procedimento e negli effetti e, pertanto, inammissibile¹⁴.

Rass. dir. pubbl., 1948, p. 287; BARTHOLINI, *I rapporti fra i supremi organi regionali*, Padova, 1961, p. 188. In M. GALIZIA, *Crisi di Gabinetto, Il voto di sfiducia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, 1962.

¹¹ Cfr. M. GALIZIA, *Crisi di Gabinetto, Il voto di sfiducia*, cit. Altri studiosi sostennero invece che la responsabilità di cui all'art. 95 Cost. non è di tipo politico bensì di altra natura (civile, penale o amministrativa). Cfr. M. BASSETTI, *Le mozioni di sfiducia o censura a singoli ministri: ammissibilità e regime procedurale secondo le nuove norme regolamentari della Camera dei deputati, la responsabilità politica dei singoli ministri e la mozione di sfiducia individuale*, cit., p. 104, il quale riporta ulteriori riferimenti bibliografici alla nt. 9.

In M. SICLARI, *La sfiducia individuale negli scritti di Giustino D'Orazio*, in *Nomos le attualità nel diritto, quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, Roma, 2017 p. 5 nt. 12, è citata dottrina più recente quale A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, 2003, p. 398.

In senso contrario, come si vedrà più compiutamente *infra* al paragrafo successivo, si espresse la Corte cost. con la sentenza n. 7 del 18 gennaio 1996, «la Costituzione - in particolare nell'art. 95, secondo comma - configura una responsabilità politica individuale che non può non avere correlate implicazioni per quanto attiene alle conseguenze».

¹² Cfr. G. F. CIAURRO, *Ministro, Funzioni politico-costituzionali: i rapporti con le Camere e con altri organi esterni al Governo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Milano, 1976.

In senso contrario M. SICLARI, *La sfiducia individuale negli scritti di Giustino D'Orazio*, in *Nomos le attualità nel diritto, quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, Roma, 2017 p. 10 che commenta quanto detto da G. D'ORAZIO, *Il ministro dissenziente tra governo e Parlamento*, in *Diritto e società*, 1996, p. 162, «D'Orazio tiene a smentire l'assolutezza del principio della responsabilità collegiale, affermando che “essa non può essere automaticamente presupposta ex ante, ma presunta solo in modo relativo, attraverso l'analisi di atti e comportamenti idonei a realizzare o, viceversa, a menomare” la conformità dell'azione del ministro alle deliberazioni adottate dal governo in sede di determinazione della sua politica generale».

¹³ G. F. CIAURRO, *Ministro, La responsabilità ministeriale*, cit.

¹⁴ Cfr. M. BASSETTI, *Le mozioni di sfiducia o censura a singoli ministri: ammissibilità e regime procedurale secondo le nuove norme regolamentari della Camera dei deputati, la responsabilità politica dei singoli ministri e la mozione di sfiducia individuale*, *Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari*, cit., p. 106.

2. La evoluzione del diritto parlamentare

Nonostante la posizione della dottrina maggioritaria, l'istituto iniziò a trovare accoglienza presso il diritto parlamentare nel biennio tra il 1984 e il 1986 per mezzo di un parere della Giunta per il Regolamento del Senato e di una modifica del Regolamento della Camera dei deputati.

La norma di riferimento per la Camera dei deputati è l'art. 115, comma 3, del Regolamento così come modificato il 7 maggio 1986¹⁵: esso dispone che alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un solo Ministro si applica la stessa disciplina delle mozioni rivolta al Governo.

Per quanto riguarda il Senato, l'ammissibilità dell'istituto non è stata sancita da una riforma del regolamento ma riconosciuta da due pareri dalla Giunta per il Regolamento.

Nel primo, presentato e letto al Senato nella seduta del 24 ottobre 1984, si affermava che «sono ammissibili mozioni [...] con cui si chiedono o che siano diretti ad ottenere le dimissioni di un Ministro in carica; alle mozioni [...] si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del Senato per le mozioni di sfiducia al Governo»¹⁶, sulla base di questo parere vennero dichiarate ammissibili per decisione presidenziale le mozioni nn. 44, 45 e 49.

Il secondo parere, reso più di dieci anni dopo, richiama le argomentazioni contenute nel primo non trovando «ragione alcuna per discostarsi dai precedenti» considerando inoltre inopportuna «una disparità di trattamento tra le due camere»; per tali ragioni si legge che «le mozioni di sfiducia nei confronti di un singolo Ministro sono ammissibili [...] e che a tali mozioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento [...]»¹⁷, poiché la mozione di sfiducia individuale non differisce per ratio dalla mozione di sfiducia «ordinaria» disciplinata dall'art. 94 Cost¹⁸. Il parere, rispondendo in modo favorevole al primo quesito che chiedeva «se fossero ammissibili mozioni di sfiducia individuali», delineava altresì i confini dell'istituto disponendo che «le mozioni di sfiducia nei

¹⁵ G.U. *Serie generale* – n. 178 del 2 agosto 1986, p. 5. Consultabile al seguente url: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1986/08/02/178/sg/pdf>. Le modifiche al regolamento approvate dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1986 entrarono in vigore il 1° settembre 1986.

¹⁶ Assemblea del Senato della Repubblica, IX Legislatura, resoconto stenografico della seduta n. 182, Pomeridiana del 24 ottobre 1984, p. 7. Consultabile al seguente url: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/317155.pdf>

¹⁷ Assemblea del Senato della Repubblica, XII Legislatura, resoconto stenografico della seduta n. 183, del 26 luglio 1995, p. 4. Consultabile al seguente url: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/39743.pdf>

¹⁸ Cfr. Assemblea del Senato della Repubblica, XII Legislatura, resoconto stenografico della seduta n. 183, del 26 luglio 1995, p. 6. Consultabile al seguente url: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/39743.pdf>

In tal senso anche il Regolamento della Camera dei Deputati all'art. 115: «La mozione [...] di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. [...] La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.»

confronti di un singolo Ministro sono ammissibili, naturalmente ove emerga chiaramente dal testo tale loro natura (debbono, cioè, essere inequivocabilmente dirette ad ottenere le dimissioni del Ministro) e non quella di semplici mozioni di censura politica»¹⁹.

Il secondo parere, oltre a stabilire l'ammissibilità dell'istituto, fornisce importanti precisazioni anche sugli effetti²⁰ poiché chiarisce che l'accoglimento della mozione di sfiducia individuale comporta un obbligo giuridico di dimissioni e che la sua inosservanza potrebbe comportare profili di responsabilità penale oltre che provocare uno «strappo della legalità» e un «attentato al corretto ed equilibrato assetto dei poteri»²¹. Tale affermazione di principio non fu esente da critiche «in quanto, facendo conseguire all'approvazione di una mozione di sfiducia individuale l'obbligo di dimissioni di un Ministro, ammette sostanzialmente la possibilità di revoca di singoli componenti del Governo e, come è noto, in assenza di una specifica disposizione contraria, l'eventuale procedura di revoca dovrebbe modellarsi su quella di preposizione all'incarico che la stessa Costituzione disciplina all'articolo 92, comma secondo, là dove afferma che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri»²².

Si è così sottolineata l'inconciliabilità dell'istituto con il dato testuale: l'art. 94 Cost. prevede che sia il Governo ad avere la fiducia delle due Camere e non il singolo Ministro, e l'art. 92 Cost. stabilisce la

¹⁹ La distinzione fra mozione di sfiducia individuale e mozione di censura è ben operata in S. TRAVERSA, *Mozione di sfiducia ad un singolo ministro*, in *Le funzioni del Presidente della Camera*, pp. 115-116, P.A. esprimendosi in favore dell'ammissibilità della seconda piuttosto che della prima ha affermato: «Più conforme al sistema costituzionale dei rapporti Parlamento-Governo appare [...] la mozione di censura nei confronti di un singolo Ministro con la quale non si consegue l'effetto giuridico dell'obbligo delle dimissioni ma si esprime soltanto una valutazione sfavorevole nei confronti di una circoscritta attività del Ministro considerato, che rimette, quindi, alla sua sensibilità, la valutazione circa l'opportunità di dimettersi dall'incarico dopo adeguate consultazioni, se del caso, con il partito di appartenenza e, soprattutto, con il Presidente del Consiglio».

Nello stesso senso v. M. BASSETTI, *Le mozioni di sfiducia o censura a singoli ministri: ammissibilità e regime procedurale secondo le nuove norme regolamentari della Camera dei deputati, la responsabilità politica dei singoli ministri e la mozione di sfiducia individuale*, cit., p. 123, «In conclusione, sembra probabile (salvo che non intervengano incisive modifiche nel costume politico-parlamentare ovvero più sostanziali riforme istituzionali) che la modifica dell'articolo 115 del regolamento della Camera non comporterà rilevanti conseguenze nella prassi parlamentare. E infatti lecito presumere che le opposizioni faranno — come è avvenuto del resto per le mozioni di sfiducia al Governo — scarso ricorso alla mozione di sfiducia individuale e preferiranno utilizzare lo strumento più snello e duttile della mozione di «censura» assoggettata al regime ordinario, la cui approvazione difficilmente potrebbe non comportare la conseguenza politica delle dimissioni del ministro interessato e, forse, dell'intero Governo.»

²⁰ Così come richiesto dal secondo quesito che qui si riporta: «Quali siano gli effetti conseguenti alla eventuale approvazione di una mozione di tal genere»; il primo quesito invece richiedeva «se siano ammissibili mozioni di sfiducia individuali».

²¹ Assemblea del Senato della Repubblica, XII Legislatura, resoconto stenografico della seduta n. 183, del 26 luglio 1995, p. 5.

Sui profili eventualmente penalistici del rifiuto delle dimissioni, v. S. BARTOLE, *Il caso Mancuso alla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, n. 1/1996 p. 73, anche se in termini specifici e concreti in merito al caso Mancuso.

²² S. TRAVERSA, *Mozione di sfiducia ad un singolo ministro*, in *Le funzioni del Presidente della Camera*, p. 113.

struttura del Governo «con ciò definendo Essa direttamente che cosa si intenda per Governo della Repubblica»²³.

D'altra parte la dottrina favorevole alla sfiducia individuale non ammette nella fase di instaurazione del rapporto un frazionamento della fiducia che rimane unica tra le Camere e il Governo²⁴: «sono semmai i critici della sfiducia individuale che, interrogandosi sui presupposti e le implicazioni ricollegabili alla sua introduzione nel sistema, rilevano la sussistenza di tanti rapporti di fiducia individuale che dovrebbero costituirsi fin dall'inizio tra Parlamento e Ministri (e da cui, oltretutto, potrebbe derivare il riconoscimento del potere del Ministro di porre la questione di fiducia individuale)»²⁵. Pertanto, è importante distinguere il momento costitutivo del rapporto fiduciario dalla sua permanenza, poiché, nella prima fase, la fiducia può essere concessa solo in via "collegiale" in linea con il principio di responsabilità solidale fra i Ministri, mentre nella fase successiva la responsabilità politica può essere fatta valere attraverso la mozione di sfiducia individuale²⁶.

3. La sentenza della Corte costituzionale

Durante la XII legislatura - il 4 luglio 1995 - venne presentata in Senato una mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della Giustizia Filippo Mancuso²⁷ in ragione di condotte che integravano una palese deviazione dall'indirizzo politico del Governo²⁸. La discussione parlamentare si svolse il 18 e il 19 ottobre 1995.

²³ S. TRAVERSA, *Mozione di sfiducia ad un singolo ministro*, cit., p. 112, l'A. evidenzia che «la circostanza che la norma costituzionale abbia previsto una mozione di sfiducia diretta nei confronti del Governo avrebbe dovuto, di per sé, indurre a non ritenere ammissibile un'ulteriore forma di mozione di sfiducia rivolta verso un solo Ministro».

²⁴ Per una riflessione sulla natura e le caratteristiche dell'istituto risultano illuminanti le considerazioni di S. SICARDI, *Responsabilità del ministro e solidarietà governativa nel regime parlamentare*, Mondovì, 1988, p. 26, infatti l'A. afferma che «ci si deve anzitutto chiedere se la sfiducia individuale implichi la sussistenza di un rapporto di fiducia tra Ministro e Parlamento oppure debba o possa essere vista in un'ottica prettamente sanzionatoria, quale espressione del principio di responsabilità politica dei Ministri e volta ad arricchire la gamma di strumenti idonei a farla valere. Si tratta di un'alternativa che spesso, con particolare riferimento alla nostra dottrina, non risulta specificamente e direttamente affrontata».

²⁵ S. SICARDI, *Responsabilità del ministro e solidarietà governativa nel regime parlamentare*, cit., p. 27.

²⁶ Cfr. S. SICARDI, *Responsabilità del ministro e solidarietà governativa nel regime parlamentare*, op. cit., pp. 27-28.

²⁷ Atto del Senato – Mozione Salvi – n. 1/00113, presentata il 4 luglio 1995 e discussa il 18 e il 19 ottobre 1995 e votata in quest'ultima data. Consultabile al seguente url:

<http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00113&ramo=SENATO&leg=12>.

²⁸ Come rilevato anche da S. BARTOLE, *Il caso Mancuso alla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, fasc. 1, 1996 p. 70, «il Guardasigilli ha preteso di estraniarsi dall'indirizzo generale di governo e di poter rivendicare, più e meglio ancora che all'interno di una compagine politica (e non tecnica) di governo, il carattere esclusivo delle sue attribuzioni e la loro valenza esclusivamente amministrativa, in perfetta assonanza con la sua provenienza professionale e non partitica».

I fatti imputati alla responsabilità del Ministro erano le ispezioni²⁹ dirette agli uffici giudiziari di Milano e Palermo in relazione alle indagini per l'inchiesta "Mani Pulite"³⁰: la responsabilità concerneva quindi gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni affidate al Ministro della Giustizia, quali la facoltà di promuovere l'azione disciplinare e l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia³¹; avendo ben presente che «la circostanza che il Ministro della giustizia sia titolare di poteri ad esso direttamente conferiti da norme di rango costituzionale non vale a differenziare la sua posizione né sul piano dei rapporti con le camere né su quello dei rapporti con gli altri organi del Governo»³².

In seguito al voto del Senato (che approvò la mozione con 173 voti favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti³³) il Ministro Mancuso sollevò conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato contestando l'atto e tutti quelli conseguenti che portarono alla sua sostituzione con il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*.

²⁹ È lo stesso Ministro Mancuso a soffermarsi in particolare sulle ispezioni da lui impartite agli uffici giudiziari. Cfr. Assemblea del Senato della Repubblica, XII Legislatura, resoconto stenografico della seduta n. 235 del 19 ottobre 1995, *Antimeridiana*, pp. 6-7. Il Ministro in particolare ha affermato che: «le indagini presso gli uffici giudiziari di Milano (peraltro ora concluse) hanno costituito l'adempimento di un preciso dovere: tanto nell'intraprenderle per i fatti nuovi e gravi che nel proseguirle e approfondirle laddove necessario». L'intero intervento è consultabile al seguente url: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/140678.pdf>. Invece l'intera vicenda è ben spiegata in

³⁰ Per un chiaro quadro sulla vicenda Mancuso v. F. DONATI, *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, Torino, 1997, pp. 183-194.

³¹ Artt. 107 comma 2 e 110 Cost.

In merito alle attribuzioni costituzionali del Ministro della giustizia, la Consulta ha affermato che non sono dirimenti per risolvere la questione della legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzione da parte del Ministro della giustizia: «la questione della legittimazione a sollevare conflitto che il ricorrente, negli atti introduttivi del giudizio, ritiene di far discendere dalle sue peculiari attribuzioni, quale Ministro di grazia e giustizia, e dalla specifica considerazione di cui esse godono a livello costituzionale, segnatamente negli artt. 107 e 110 [...]. Nel caso in esame non sono quelle sopra accennate le ragioni che possono essere poste a base della legittimazione a ricorrere da parte del Ministro di grazia e giustizia. [...] Diverso discorso va, invece, fatto quando la posizione del singolo ministro sia messa in discussione da una mozione di sfiducia individuale che, investendone l'operato, lo distingue e lo isola dalla responsabilità correlata all'azione politica del Governo nella sua collegialità, dando luogo non solo ad una sua specifica legittimazione sul piano del conflitto con le Camere, ma comportando anche peculiari implicazioni, come si vedrà più avanti, sul piano della responsabilità individuale.» Sentenza Corte cost. n. 7 del 18 gennaio 1996.

Tale modo di argomentare della Corte è stato criticato da S. BARTOLE, *Il caso Mancuso alla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, n. 1/1996, pag. 70, «La Corte conclude per l'ammissibilità del conflitto proposto con il ricorso del Ministro non sulla base degli artt. 107 comma 2, e 110 Cost., ma in ragione della mozione di sfiducia individuale che, investendone l'operato, ne ha distinto ed isolato la responsabilità da quella collegiale del Governo.»

³² F. DONATI, *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, Torino, 1997, p. 198.

³³ Cfr. Assemblea del Senato della Repubblica, XII Legislatura, resoconto stenografico della seduta n. 235 del 19 ottobre 1995, *Antimeridiana*, p. 70.

La Corte costituzionale decise il conflitto con la sentenza n. 7 del 1996 radicando il fondamento dell'istituto negli artt. 94³⁴ e 95 comma 2³⁵ Cost. ma sottolineando come l'interpretazione delle citate disposizioni non possa prescindere dalle fonti integrative del testo costituzionale: «i regolamenti parlamentari e le prassi applicative, [...] rappresentano l'inveramento storico di principi contenuti nello schema definito dagli artt. 92, 94 e 95 della Costituzione»³⁶

La Corte ha affermato che il rapporto fiduciario intercorre, oltre che tra Parlamento e Governo, anche tra le Camere e il singolo Ministro³⁷ e che per interromperlo può adottarsi una mozione di sfiducia individuale sulla base della considerazione che «nella forma di governo parlamentare, la relazione tra Parlamento e Governo si snoda secondo uno schema nel quale là dove esiste indirizzo politico esiste responsabilità, nelle due accennate varianti, e là dove esiste responsabilità non può non esistere rapporto fiduciario».

³⁴ Non è un caso che il regolamento per la Camera dei deputati sanciva già l'applicabilità, alle mozioni di sfiducia individuale, della medesima procedura sancita già a livello costituzionale di cui al comma 2 dell'art. 94 Cost.: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale» e al comma 4: «La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione» prevista per le mozioni «ordinarie». Sull'importanza dei risvolti procedurali v. F. DONATI, *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, Torino, 1997, p. 221, per il quale «Affinché un voto di sfiducia sia validamente espresso è quindi necessario che siano osservate le regole di cui all'art. 94 Cost.».

³⁵ «I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri». La norma citata, per la Corte cost. «conferisce sostanza alla responsabilità politica dei ministri, nella duplice veste di componenti della compagine governativa da un canto e di vertici dei rispettivi dicasteri dall'altro» Sentenza Corte cost. n. 7 del 18 gennaio 1996.

³⁶ Cfr. F. Donati, *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, Torino, 1997, p. 214, che sottolinea come la Corte abbia ritenuto che «la sfiducia individuale, benché non contemplata espressamente dalla Costituzione, sia desumibile dal modello tracciato negli artt. 92, 94 e 95 Cost. Secondo questa impostazione l'art. 115 R.C. rappresenta dunque una conferma di un principio coesistente alla forma di Governo parlamentare adottata dalla Costituzione repubblicana, quello cioè della responsabilità politica del Governo e dei singoli ministri nei confronti del Parlamento». In argomento cfr. P. Carnevale *A Corte... così fan tutti? Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2014, pp. 30-31, secondo cui l'art. 115 RC è stata utilizzata come «punto di riferimento» per riflessioni attinenti al riconoscimento di una consuetudine costituzionale: «Difatti, sia l'art. 115 RC il frutto scritto della preesistente norma consuetudinaria che fonda la legittimità della sfiducia a singolo Ministro o, al contrario, il dettato normativo che al Senato viene confermato ricorrendo alla prassi consolidata in «vera e propria consuetudine», nondimeno l'asserita osmosi non vale a vincere la separazione (e quindi la condizione di parallelismo) fra i due sistemi normativi facenti capo ai due rami del Parlamento, cui le due fonti integrative della Costituzione – il regolamento e la consuetudine – appartengono, senza mescolarsi, né subire metamorfosi».

³⁷ «Nella forma di governo parlamentare, la relazione tra Parlamento e Governo si snoda secondo uno schema nel quale là dove esiste indirizzo politico esiste responsabilità, nelle due accennate varianti, e là dove esiste responsabilità non può non esistere rapporto fiduciario. L'indirizzo politico che si colloca al centro di una siffatta articolazione di rapporti è assicurato, dunque, nella sua attuazione, dalla responsabilità collegiale e dalla responsabilità individuale contemplate dall'art. 95 della Costituzione; responsabilità che fanno capo ai soggetti specificamente indicati dall'art. 92 della Costituzione, vale a dire il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, nella duplice veste di componenti del Governo e di vertici dei dicasteri; e responsabilità, infine, definite, giusta l'art. 94 della Costituzione, nei loro termini anche temporali di riferimento, dall'instaurazione, da un canto, e dal venir meno, dall'altro, del rapporto fiduciario». Sentenza Corte cost. n. 7 del 18 gennaio 1996.

La sentenza n. 7 del 1996 ha acceso un vivace dibattito: da una parte è stata definita, «una soluzione [...] non “a rime obbligate”, ma più modestamente solo “metricamente conforme” alla poetica costituzionale»³⁸. Altri³⁹ hanno criticato la rapidità con cui la Corte liquida le criticità sollevate in dottrina affermando che la questione della sfiducia individuale non si configura «come atto eguale e contrario alla fiducia, donde una identica conseguente finalizzazione all'organo nella sua collegialità» poiché «la fiducia è la necessaria valutazione globale sulla composizione e sul programma politico del Governo al momento della sua presentazione alle Camere (art. 94), mentre la sfiducia è giudizio eventuale e successivo su comportamenti e, quindi, è valutazione non necessariamente rivolta al Governo nella sua collegialità, bensì suscettibile di essere indirizzata anche al singolo ministro»⁴⁰.

Parte della dottrina ha continuato, anche recentemente⁴¹, a sottolineare l'aspetto più endogovernativo che parlamentare della vicenda in esame sottendendo come inadeguato l'istituto per gli scopi che si prefigge, ossia riportare all'unità l'indirizzo politico dell'esecutivo disgregato dall'azione divergente del Ministro. Infatti, il Ministro, non può farsi «portare di un proprio specifico indirizzo indipendente da quello collegiale: in questa prospettiva appare perciò impossibile considerare l'esecutivo come “potere diffuso”. Ciò non toglie, tuttavia, che l'attività svolta individualmente dai ministri sia indispensabile per l'attuazione dell'indirizzo politico collegialmente stabilito [...]. Proprio per questo occorre che l'attività individuale dei ministri si raccordi costantemente all'attività collegiale del Governo»⁴².

Tra le voci più critiche con la sentenza ricordiamo quella di Filippo Donati, secondo cui la Corte considera l'istituto della mozione di sfiducia individuale «come uno strumento a disposizione della maggioranza

³⁸ P. CARNEVALE, *A Corte... così fan tutti? Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2014, p. 28.

³⁹ V. G. CONSOLO, *Governo parlamentare e sfiducia a un singolo ministro*, in *Rass. Parl.*, 1996, pp. 527 e ss.; R. BIN, *Capire la Costituzione*, Bari, 2012, pp. 84 e ss.; B. CARAVITA, *Dal caso Mancuso un Governo più debole*, in *Ideazione*, n. 1/1996, pp. 178 e ss.

⁴⁰ Sentenza Corte cost. n. 7 del 18 gennaio 1996.

⁴¹ In questo senso anche S. CECCANTI, *Perché sostituire la mozione di sfiducia individuale col potere di proporre la revoca. A proposito del caso Bonafede / 1*, in *Il Mulino*, 21 maggio 2020, secondo l'A. «la sentenza [...] individua uno strumento non congruo. Se un ministro è dissenziente rispetto all'indirizzo del Governo ciò porta logicamente a proporre di introdurre in Costituzione la possibilità della revoca da parte del Presidente del Consiglio [...] e non la legittimità della sfiducia individuale».

In argomento anche G. Galazzo, *A proposito del caso Bonafede: sull'esperienza della sfiducia individuale nel nostro sistema parlamentare*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2020.

⁴² F. DONATI, *Governo: Unità di azione del Governo e responsabilità politica dei singoli ministri alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 1996*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/1997, p. 364. Nello stesso senso G. D'ORAZIO, *Il ministro dissenziente tra governo e Parlamento*, in *Diritto e società*, 1996, p. 162 in M. SICLARI, *La sfiducia individuale negli scritti di Giustino D'Orazio*, in *Nomos le attualità nel diritto, quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, Roma, 2017, p. 9, «Per quanto riguarda la ratio della responsabilità individuale, D'Orazio osservava che avendo i ministri partecipato alla determinazione della politica generale del governo, dovevano sentirsene vincolati (“pur avendo una certa libertà ed iniziativa”) anche nello svolgimento delle loro specifiche competenze e che per eventuali loro inosservanze “sarebbe assurdo rendere responsabile tutto il consiglio”».

parlamentare per garantire l'omogeneità e l'unità di azione del Governo; come uno strumento, cioè, cui si attribuisce una funzione sostanzialmente analoga a quella che potrebbe svolgere (ove ammessa) la revoca del ministro su proposta del Presidente del Consiglio»⁴³. Donati si domanda perché si debba riconoscere un siffatto potere alle Camere per risolvere problematiche interne all'organo esecutivo; in questa prospettiva parrebbe più logica la rimozione del Ministro da parte del Presidente della Repubblica su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Consiglio dei ministri ed «in effetti in questa decisione la Corte costituzionale ha osservato che la via di una soluzione endogovernativa del contrasto tra l'indirizzo del Governo e l'azione del singolo ministro “appare in astratto coerente con i poteri e le responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, quale garante dell'unità di indirizzo del Governo” senza però chiarire quali siano gli strumenti per realizzare tale soluzione»⁴⁴.

Ancora, si è rilevato che «la sentenza 7 del 1996 [...] non appare per niente convincente» perché «parte da un primo assunto piuttosto debole: se il testo costituzionale non parla della mozione individuale la questione sarebbe stata da considerarsi impregiudicata. Il punto è che le norme costituzionali di razionalizzazione del rapporto Parlamento-Governo hanno senso solo se non sono aggirabili e tali devono appunto essere considerate. Altrimenti la loro forza prescrittiva sarebbe pressoché nulla. Ammettere che possano sorgere consuetudini costituzionali del genere rispetto al testo dell'articolo 94 che prevede solo la sfiducia all'intero Governo non significa ammettere un'integrazione, ma una via più facile e quindi obiettivamente alternativa. La sfiducia individuale non integra l'articolo 94, ne riduce la forza»⁴⁵.

In senso ancor più critico Roberto Bin, per il quale, in primo luogo, la Consulta «non ci ha dato delle categorie solide con cui affrontare i futuri eventuali conflitti» e in secondo luogo, domanda provocatoriamente se, al fine di «cacciare un ministro dissidente dal governo», debba essere necessario un voto delle camere non essendo sufficienti i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri che presiede il Governo, risponde della politica generale dello stesso e nomina i ministri. L'A. specifica che l'impostazione accolta dalla Corte «non appartiene affatto alle regole del governo parlamentare, ma semmai a quelle di un sistema partitocratico. Affidare al Parlamento il compito di risolvere i conflitti

⁴³ F. DONATI, *Governo: Unità di azione del Governo e responsabilità politica dei singoli ministri alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 1996*, cit. pp. 366-367 e ss.

⁴⁴ F. DONATI, *Governo: Unità di azione del Governo e responsabilità politica dei singoli ministri alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 1996*, op. cit., p. 368.

⁴⁵ S. CECCANTI, *Perché sostituire la mozione di sfiducia individuale col potere di proporre la revoca. A proposito del caso Bonafede / 1*, in *Il Mulino*, 21 maggio 2020.

politici interni al governo non è un'applicazione del principio di collaborazione, tipico del rapporto di fiducia, ma della prevalenza dell'interesse dei partiti di coalizione su quello di unità del governo»⁴⁶.

In senso opposto a tutte le critiche alla sentenza della Consulta sopra riportate, si è espresso Nicola Lupo che intravede nella pronuncia «un contributo non disprezzabile all'ulteriore sviluppo della razionalizzazione della forma di governo parlamentare: agendo sia sui rapporti tra Governo e Parlamento, nel senso di avallare la scelta di sottoporre allo scrutinio per appello nominale tutte le votazioni che pongono a rischio la permanenza della maggioranza di governo, in coerenza con la *ratio* dell'art. 94 Cost.; sia sui rapporti tra il Presidente del Consiglio e i Ministri, come prova il ricorso piuttosto frequente, nei Governi successivi, a dimissioni solo formalmente “spontanee” presentate da Ministri»⁴⁷. Ed infatti, per l'A. l'istituto della mozione di sfiducia individuale è uno strumento che rappresenta «un'utile valvola di sfogo nella nostra forma di governo parlamentare, in linea con la disciplina costituzionale vigente e pienamente coerente con gli assetti che essa è andata assumendo nella dinamica attuale. Si tratta, infatti, di uno strumento utile anzitutto alle opposizioni, che possono così marcare il loro dissenso, anche radicale, non solo e non tanto con il governo nel suo insieme, quanto rispetto ad alcune politiche settoriali perseguite da un singolo ministro»⁴⁸.

4. Sfiducia individuale e revoca nella forma di governo parlamentare e regionale

Quando in dottrina si tratta della mozione di sfiducia individuale nella forma di governo parlamentare, solitamente, vengono dispiegati ragionamenti anche su un altro istituto: la richiesta di revoca del Ministro che il Presidente del Consiglio dei ministri rivolge al Presidente della Repubblica⁴⁹.

La mozione di sfiducia individuale, come già visto, è un atto nelle mani del Parlamento volto a far valere la responsabilità politica del singolo Ministro sulla base del principio secondo il quale ove vi è responsabilità vi è un rapporto di fiducia⁵⁰.

La revoca, invece, è il potere tramite il quale il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente della Repubblica la rimozione e conseguente sostituzione di un Ministro; la circostanza per cui un siffatto

⁴⁶ R. BIN, *Capire la Costituzione*, Bari, 2012, p. 87.

⁴⁷ N. LUPO, *Il Governo italiano, settanta anni dopo*, in *Rivista AIC* n. 3/2018 del 10/07/2018, p. 186.

⁴⁸ N. LUPO, *L'utilità delle mozioni di sfiducia al singolo Ministro. A proposito del caso Bonafede / 2*, in *Il Mulino*, 22 maggio 2020.

⁴⁹ Come abbiamo già avuto modo di vedere alla fine del paragrafo n. 2.

⁵⁰ Sentenza Corte cost. n. 7 del 18 gennaio 1996.

potere non sia espressamente previsto dalla Costituzione⁵¹ ha sempre imposto un ostacolo che, nonostante gli sforzi di parte della dottrina⁵², non è mai stato superato.

In merito alla correlazione fra i due istituti la dottrina maggioritaria sostiene che tra la mozione di sfiducia individuale e il potere di revoca vi sia un rapporto di esclusione, ciò in quanto «una volta fatta valere dalle Camere la responsabilità politica di un ministro, l'intero Governo dovrebbe dimettersi, non tanto per il principio della unità ministeriale della responsabilità politica quanto perché la censura investirebbe anche il Presidente del Consiglio, responsabile di non essere riuscito a mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo»⁵³ attraverso l'esercizio del potere di revoca⁵⁴.

Altra parte della dottrina ha compiuto riflessioni che vanno oltre e sono idonee a superare il rapporto di esclusione fra i due istituti, affermando che «questa lettura non tiene conto della natura politica dei giudizi sottesi al mantenimento del rapporto fiduciario [...]. Nella totale libertà d'azione che caratterizza le sue valutazioni politiche ben potrebbe quindi una Camera censurare l'azione di un singolo ministro in assenza di una pretesa di distanze dal resto del Governo senza che ciò estenda su di esso gli effetti della sfiducia»⁵⁵. Alla luce delle considerazioni svolte dalla dottrina non dovrebbe escludersi l'ammissibilità di entrambi gli istituti.

Ora, uno stimolante termine di paragone è rappresentato dall'analisi delle vicende fiduciarie nella forma di governo regionale.

In merito, non bisogna prescindere dal fatto che il rapporto fiduciario tra l'organo legislativo ed esecutivo delle regioni ha delle peculiarità rispetto a quello sussistente nella forma di governo parlamentare⁵⁶. Ciò

⁵¹ V. T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano, 1992, p. 482, «siffatta soluzione incontra una serie di difficoltà dovute, oltre che alla mancanza di effettivi poteri di direzione e coordinamento nel Presidente del Consiglio ed alla mancanza nella Costituzione di norme che espressamente disciplinino la revoca dei ministri, anche alla prevedibile solidarietà di partito ed ai rapporti fra i partiti della coalizione di governo».

⁵² Tra gli altri si segnalano le riflessioni di C. CERETTI, *Diritto Costituzionale Italiano*, Torino, 1963 p. 300. «[...] Il controllo sui ministri perché si attengano a questa politica generale e rispettino la unità di indirizzo, è corollario necessario della responsabilità attribuita al presidente ed implica la potestà di richiedere che sia allontanato il ministro che non vi si conformi o che la renda impossibile. D'altro lato i conflitti che sorgono tra i ministri debbono essere risolti nell'interno e non al di fuori del consiglio [...]».

⁵³ T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano, 1992, p. 483

⁵⁴ Per una lettura in chiave differente del fenomeno V. S. LABRIOLA, *Profili di diritto comparato della revoca del ministro nella forma di governo parlamentare*, in *Scritti in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, Milano, 1987, vol. II, pp. 758-760 citato anche da F. DONATI, *La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana*, cit., p. 48, gli AA. rilevano infatti che nei sistemi ove è presente il potere di revoca dei Ministri su richiesta del Presidente del consiglio, «l'approvazione di una mozione individuale di sfiducia implicherebbe un giudizio politico negativo sulla condotta del *premier*, che non ha revocato il ministro, nonostante la volontà della maggioranza, né ha potuto evitare l'evento della cessazione dall'ufficio di costui, che si produce contro la sua volontà. Ciò non significa che l'istituto della sfiducia individuale non possa coesistere con quello della revoca dei ministri su proposta del *premier*».

⁵⁵ M. CAVINO – L. CONTE, *Istituzioni di diritto pubblico*, Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 152.

⁵⁶ Sentenza della Corte cost. n. 12 del 20 gennaio 2006; cfr. D. BUTTURINI, *Osservazioni sulla valenza della questione di fiducia regionale in alcune disposizioni statutarie*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2020, pp. 1100-1101. Consultabile al seguente url:

in quanto la legge fondamentale, a seguito delle modifiche avvenute con la legge costituzionale n. 1/1999 al fine di stabilizzare gli esecutivi, prevede, come modello preferenziale, che il Presidente della giunta regionale venga eletto a suffragio universale e diretto e non più dal Consiglio regionale⁵⁷. Tale previsione fa sì che il vertice dell'esecutivo regionale non sia un mero *primus inter pares* come il vertice dell'esecutivo nazionale bensì «l'organo monocratico di elaborazione e di attuazione dell'indirizzo politico regionale: il dominus dell'indirizzo politico regionale per la precisione»⁵⁸.

Fra questi due organi, il primo, vertice del potere esecutivo, il secondo, titolare di quello legislativo, sussiste un rapporto di fiducia ai sensi dell'art. 126 comma 2 Cost.⁵⁹; inoltre, il Consiglio regionale può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta e quest'ultimo può porre la questione di fiducia.

Con riguardo ai rapporti tra Parlamento e Governo i due strumenti citati servono per verificare che il rapporto di fiducia sia ancora in atto; invece nelle forme di governo delle Regioni sono finalizzati a saggiare, dal punto di vista concreto-dinamico «l'omogeneità politica fra esecutivo e legislativo»⁶⁰ o, mutuando la locuzione della Corte, la loro «consonanza politica»⁶¹.

<https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-fascicoli/1566-fascicolo-n-2-2020/file>

⁵⁷ L'art. 122 ult. comma, prima della legge costituzionale n. 1/1999, recitava come segue «Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

Invece nella forma di governo parlamentare il Presidente del Consiglio dei ministri non è nominato dal Parlamento bensì dal Presidente della Repubblica che avrà il compito di individuare un soggetto che sia in grado di ottenere la fiducia dal Parlamento.

⁵⁸ D. BUTTURINI, *Osservazioni sulla valenza della questione di fiducia regionale in alcune disposizioni statutarie*, cit., p. 1113; Cfr. Q. CAMERLENGO, *I rapporti tra il presidente della giunta e gli assessori: profili di diritto regionale comparato*, in *Le Regioni*, n. 3/2013, pp. 569-570.

⁵⁹ Importanti riflessioni sul rapporto di fiducia tra gli organi della regione si possono leggere in S. GAMBINO, *Statuti regionali, Consulte statutarie e Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 3/2010, 10 febbraio 2010, pp. 8-9. Consultabile al seguente url:

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/file_rivista/19590_2006_12.pdf

⁶⁰ D. BUTTURINI, *Osservazioni sulla valenza della questione di fiducia regionale in alcune disposizioni statutarie*, op. cit., p. 1101.

⁶¹ Consonanza che ha la sua radice nella consultazione elettorale la quale produce una «doppia legittimazione, con l'elezione diretta del Presidente della Giunta, né presidenziale, in quanto l'elezione del Presidente è pur sempre collegata, e non solo in senso temporale, con quella del Consiglio regionale, ma caratterizzato esclusivamente e senza alcun temperamento dal principio simul stabunt, simul cadent (ovviamente le espressioni "parlamentare" e "presidenziale" sono adoperate in senso lato, in quanto ogni forma di governo rappresenta un unicum non trasferibile e le categorie adoperate dalla dottrina sono in genere il frutto di una generalizzazione che perde in precisione)» in S. MANGIAMELLI, *Lo Statuto della Regione Abruzzo al vaglio della Corte costituzionale – Nota alla sentenza n. 12 del 2006*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 21 giugno 2006. Consultabile al seguente url:

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/old_pdf/1071.pdf

per ulteriori riflessioni v. M. TIMIANI, *Statuti regionali: un nuovo tassello sulla forma di governo*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1° marzo 2006. Consultabile al seguente url:

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/534.pdf

Per quanto riguarda la mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo da un lato e della questione di fiducia dall'altro è possibile rilevare, seppur tali istituti abbiano finalità parzialmente diverse⁶² in virtù della forma di governo nella quale operano, una simmetria con gli strumenti previsti nella forma di governo parlamentare.

Al contrario, per quanto attiene al peculiare aspetto della mozione di sfiducia individuale, la simmetria si rompe. Infatti, seppur la sfiducia individuale sia pacificamente ammessa nella forma di governo parlamentare, così non è per la mozione di sfiducia individuale indirizzata all'assessore della Giunta regionale. Tale inammissibilità originerebbe dal disposto dell'art. 122 ult. comma, secondo periodo, che prevede che sia il Presidente eletto a nominare e a revocare i componenti della Giunta; riconoscere la possibilità di presentare una mozione di sfiducia individuale nei confronti di un assessore vorrebbe dire sostituirsi alle prerogative, costituzionalmente sancite, del Presidente della Giunta⁶³.

⁶² Per quanto riguarda la questione di fiducia in ambito regionale si può sostenere che «ha una sua connotazione specifica rispetto a quella contemplata dai regolamenti parlamentari nazionali, dal momento che tende a rafforzare la posizione giuridica e il ruolo politico del Presidente della Giunta e, quindi, di un organo monocratico di indirizzo politico, stante proprio il suo rapporto diretto, di conseguenza non mediato da istituzioni rappresentative, con il corpo elettorale regionale.» in D. BUTTURINI, *Osservazioni sulla valenza della questione di fiducia regionale in alcune disposizioni statutarie*, op. ult. cit., p. 1103.

⁶³ Massima n. 30083 della sentenza della Corte cost. n. 12 del 20 gennaio 2006 che qui si ritiene opportuno riportare: «È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, secondo il quale «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione». Il quinto comma dell'art. 122 Cost., infatti, attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti modi di elezione del Presidente diversi dal suffragio universale e diretto, fissando, poi, una conseguenza necessaria dell'opzione in favore dell'elezione a suffragio universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto» nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori, sicché la sfiducia individuale agli assessori si pone in contrasto con la norma costituzionale, nella quale si riflettono i principi ispiratori dell'equilibrio costituzionale tra i supremi organi regionali derivante dall'investitura popolare del Presidente. La presenza nel secondo inciso dell'art. 122, quinto comma, Cost., della parola «eletto» indica un potere consequenziale e indefettibile proprio del Presidente individuato mediante voto popolare: il corpo elettorale investe contemporaneamente il Presidente del potere esecutivo ed il Consiglio del potere legislativo e di controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul presupposto dell'armonia dell'indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori. Il principio funzionale noto con l'espressione *aut simul stabunt aut simul cadent* esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. L'equilibrio tra poteri configurato nel modello disegnato dalla Costituzione verrebbe alterato se si privasse il Presidente della possibilità di scegliere e revocare discrezionalmente gli assessori della propria Giunta, del cui operato deve rispondere al Consiglio ed al corpo elettorale.

- L'ammissibilità della mozione di sfiducia individuale al singolo ministro va inquadrata nella forma di governo parlamentare, che caratterizza la relazione tra Parlamento e Governo, consistente in un'articolazione di rapporti che fa perno sulla responsabilità collegiale del Governo e sulla responsabilità individuale dei ministri, entrambe esplicitamente contemplate nell'art. 95, secondo comma, Cost.: sentenza n. 7/1996.

- La diversa forma di governo prevista dalla Costituzione per le Regioni designata con le parole «Presidente eletto a suffragio universale e diretto» è «caratterizzata dall'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio regionale)»: sentenza n. 2/2004.

Volendo procedere ad una riflessione comparativa⁶⁴ fra la forma di governo parlamentare e quella delle Regioni, l'argomento regionalista, così come inteso dalla Corte, sembrerebbe conferire maggior vigore alla tesi che sostiene che vi sia un rapporto di esclusione fra l'istituto della mozione di sfiducia individuale e il potere di revoca. Con la conseguenza che, data per presupposta la sovrapposibilità degli istituti, se si ricava l'ammissibilità della mozione di sfiducia individuale (dalla trama costituzionale di cui agli artt. 92, 94 e 95 Cost.) allora non è accettabile un potere di revoca dei Ministri in capo al Presidente del Consiglio. La dottrina ha risposto alle riflessioni mosse dalla Corte affermando che la mozione di sfiducia individuale e il potere di revoca sono istituti che non si pongono in rapporto di esclusione bensì di autonoma coesistenza: «revoca e sfiducia sono due cose diverse, come dimostrato da quegli ordinamenti in cui l'un potere è riconosciuto idoneo a convivere con l'altro, entrambi appuntandosi in capo ad organi diversi»⁶⁵. Altri hanno invece interpretato l'intervento della Corte in chiave "salvifica" della forma di governo regionale; infatti, la forma di governo regionale stabilita dalla Costituzione prevede (o meglio, preferisce) l'elezione diretta del Presidente della giunta e «la previsione della sfiducia individuale nei confronti degli assessori [...] rischia di vanificare l'opera di rafforzamento della funzione di indirizzo politico, resasi necessaria dopo decenni di assemblearismo e instabilità»⁶⁶.

Cfr. anche F. CORVAJA, *Le regioni a statuto ordinario. L'autonomia statutaria e l'organizzazione fondamentale*, in R. BIN – G. FALCON (a cura di), *Diritto regionale*, Bologna, 2012, p. 163.

⁶⁴ Non del tutto inopportuna dal momento che anche altri studiosi l'hanno compiuta. Fra tutti A. RUGGERI, *Il cappio alla gola degli statuti regionali: a margine di Corte cost. n. 12 del 2006 e di altre pronunzie recenti in tema di autonomia statutaria*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 25 gennaio 2006. Consultabile al seguente url: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/67.pdf

L'A. ha infatti avuto modo di chiarire che «è chiaro che le esperienze di quest'ultima forma di governo (parlamentare) non possono essere, se non forzatamente, accostate a quelle di forme diverse (presidenziali o "parapresidenziali"). Non va, infatti, perso di vista che il contesto istituzionale attorno al quale siamo oggi chiamati a riflettere è quello che si ha in presenza di un'investitura del Presidente della Regione direttamente da parte del corpo elettorale, un contesto dunque in seno al quale revoca e sfiducia si caricano di complessive valenze ad ogni modo non raffrontabili a quelle che esse possono avere (ed effettivamente hanno) in un assetto diverso. E, tuttavia, tracce marcate del governo parlamentare non sono assenti anche nella dimensione regionale, secondo quanto stabilito nell'art. 126 cost., e - come si viene dicendo - possono essere arricchite di ulteriori elementi ad opera degli statuti».

⁶⁵ A. RUGGERI, *Il cappio alla gola degli statuti regionali: a margine di Corte cost. n. 12 del 2006 e di altre pronunzie recenti in tema di autonomia statutaria*, cit.; inoltre, come già rilevato, lo avevano sostenuto anche Donati e Labriola prima che la Corte cost. si esprimesse sul tema.

⁶⁶ M. TIMIANI, *Statuti regionali: un nuovo tassello sulla forma di governo*, cit.; Nello stesso senso Q. CAMERLENGO, *I rapporti tra il presidente della giunta e gli assessori: profili di diritto regionale comparato*, in *Le Regioni*, n. 3/ 2013, p. 570, secondo il quale «la previsione statutaria di una vera e propria mozione di sfiducia individuale «à la Mancuso» valicherebbe i confini eretti dalla Costituzione e destinati a circoscrivere l'autonomia statutaria delle Regioni. Solo il presidente è legittimato a disporre dell'incarico conferito ai membri della giunta e di questo potrà rispondere al consiglio.»

La dottrina negli anni '70 aveva invece escluso la possibilità di presentare mozioni di sfiducia individuale nei confronti degli assessori regionali perché «revoca e sfiducia differiscono fra loro non solo sotto il profilo funzionale, ma anche per altri aspetti. La prima può sicuramente riguardare sia il presidente e gli assessori uti singuli, sia la giunta nel suo complesso (art. 34 l. n. 62, cit.; art. 32 st. T.A.A.; art. 37 st. Fr. V. G.), laddove la seconda tende ad interessare l'intera giunta. Questo avviene non tanto perché accanto ad una responsabilità giuridica personale degli assessori (art. 34 l. n. 62, cit.; art. 32 st. T.A.A.; art. 37 st. Fr. V. G.) non sussista una loro individuale responsabilità politica (art. 20 comma 2 st. Sic.; art. 12



La situazione attuale non pare essere tanto diversa da quella di cinquant'anni fa, anzi, la definitiva ammissibilità della sfiducia individuale da parte della Consulta è in linea con il parlamentarismo al quale il nostro ordinamento giuridico è da sempre improntato.

Per contro, non è dato sapere quali siano le conseguenze dell'introduzione nel nostro ordinamento del potere di revoca dei Ministri. Per il momento, si possono solo raccogliere suggestioni dall'esperienza regionalista che, così come letta dalla giurisprudenza della Corte e dalla dottrina, sembrerebbe voler comunicarci che il potere di revoca può trovare cittadinanza solo in specifiche forme di governo a partire da quella regionale.

comma 1 d.P.R. n. 250, cit.), ma in quanto difficilmente la giunta può mantenersi estranea ad iniziative politiche rivolte nei confronti di uno dei suoi componenti.» in S. BARTOLE, *Responsabilità della giunta e dei suoi componenti - Giunta regionale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, 1970.

Storia delle mozioni di sfiducia individuale dal 1984 al 2020.

Alla luce dell'analisi della prassi parlamentare dell'istituto pare che la sentenza della Corte costituzionale non abbia condizionato in alcun modo l'incidenza del fenomeno. Né dal punto di vista della formulazione linguistica con la quale si richiedevano le dimissioni, che è variata fino a cinque anni dopo l'intervento della Corte, né, più in generale, per quanto concerne il numero delle mozioni presentate. Infatti, dall'ottobre 1984 al gennaio 1996 sono state presentate 17 mozioni di sfiducia, calcolando il medesimo lasso di tempo di circa 11 anni, tra il gennaio 1996 e il gennaio 2007 sono state presentate sempre 17 mozioni di sfiducia. Pertanto, è chiaro che l'istituto sia totalmente in balia della volontà dei partiti che siedono all'opposizione. A mero titolo esemplificativo è possibile notare un notevole incremento del fenomeno con l'avvento del "Movimento 5 Stelle" che dal giugno 2013 ha presentato ben 30 mozioni di sfiducia individuale. Vista la prassi permangono non pochi dubbi sull'utilità dello strumento, dal momento che delle 90 mozioni presentate solo una è stata accolta.

DESCRIZIONE Ramo del Parlamento Primo firmatario N° della mozione	RIVOLTA A:	ESITO
Atto del Senato Mozione Crollalanza N° 1/00044	Queste tre mozioni di sfiducia muovevano critiche al Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, al Ministro del tesoro, Giovanni Gorla, e al Ministro degli affari esteri.	Legislatura IX. Presentata l'11 ottobre 1984, discussa e respinta con 258 voti contrari e 15 favorevoli il 30 ottobre 1984.
Atto del Senato Mozione Chiaromonte N° 1/00045		Legislatura IX. Presentata il 17 ottobre 1984 discussa e respinta con 177 voti contrari e 98 favorevoli il 30 ottobre 1984.
Atto del Senato Mozione Milani N° 1/00049		Legislatura IX. Presentata il 29 ottobre 1984, discussa e respinta con 174 voti contrari e 95 favorevoli il 30 ottobre 1984.
Atto della Camera Mozione Bianchi Beretta N° 1/00204	Volta a sfiduciare e a richiedere le dimissioni del Ministro della pubblica istruzione.	Legislatura IX. Presentata il 19 novembre 1986, discussa e respinta con 327 voti contrari e 234 favorevoli il 3 dicembre 1986.
Atto della Camera Mozione Zangheri N° 1/00228	Le prime due mozioni presentate durante la X legislatura, nell'anno 1989, venivano proposte allo scopo di far dimettere il Ministro della sanità Carlo Donat-Cattin.	Legislatura X. Presentata il 26 gennaio 1989 discussa, votata e respinta con 278 voti contrari e 179 favorevoli il 9 febbraio 1989

Atto della Camera Mozione Aglietta N° 1/00240		Legislatura X. Presentata il 9 febbraio 1989, discussa, votata e respinta con 278 voti contrari e 179 favorevoli il 9 febbraio 1989
Atto della Camera Mozione Occhetto N° 1/00390	Le ultime tre mozioni di questa legislatura venivano presentate nel biennio 1990-1991 ed erano rivolte nei confronti dei seguenti ministri: il Ministro dell'interno Antonio Gava, il Ministro del tesoro Guido Carli ed infine il Ministro dei lavori pubblici Giovanni Prandini.	Legislatura X. Presentata il 17 maggio 1991, discussa e respinta con 310 voti contrari e 164 favorevoli il 25 maggio 1990
Atto della Camera Mozione D'amato N° 1/00526		Legislatura X. Presentata l'11 giugno 1991 discussa e respinta con 326 voti a sfavore e 156 a favore il 20 giugno 1991
Atto della Camera Mozione Donati N° 1/00580		Legislatura X. Presentata il 19 dicembre 1991 discussa e respinta con 275 voti contrari e 190 favorevoli il 15 gennaio 1992
Atto della Camera Mozione Tatarella N° 1/00073		Rivolte al Ministro delle finanze Giovanni Gorla.
Atto della Camera Mozione De Benetti N° 1/00074	Legislatura XI. Presentata il 17 settembre 1992 abbinata all'atto n. 1/00073 in data 14 ottobre 1992, discussa e respinta con 304 voti contrari e 256 favorevoli il 21 ottobre 1992.	
Atto della Camera Mozione Sestero Gianotti N° 1/00105	Si chiedevano le dimissioni del Ministro della sanità Francesco De Lorenzo.	Legislatura XI. Presentata il 30 novembre 1992 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Giannotti N° 1/00120		Legislatura XI. Presentata il 13 gennaio 1993 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Fini N° 1/00134	I due atti, aventi medesimo contenuto, differiscono solo per la formula linguistica finale: con l'atto presentato alla Camera si chiedono «le dimissioni del Ministro dei trasporti e della navigazione», invece con l'atto presentato al Senato si «chiede la sfiducia del professor Caravale quale Ministro dei trasporti	Legislatura XII. Presentato il 15 giugno 1995 e mai discusso.
Atto del Senato Mozione Maceratini N° 1/00099		Legislatura XII. Presentato il 15 giugno 1995 e ritirato il 4 luglio 1995.



	e della navigazione chiedendone altresì l'immediata sostituzione».	
Atto del Senato Mozione De Corato N° 1/00148	Rivolta al Ministro dei trasporti e della navigazione Giovanni Caravale.	Legislatura XII. Presentata il 14 settembre 1995 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Falqui N° 1/00149	Sempre nei confronti del Ministro Caravale.	Legislatura XII. Presentata il 19 settembre 1995 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Franz N° 1/00080	Nei confronti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Michele Pinto.	Legislatura XIII. Presentata il 23 gennaio 1997, discussa il 4 febbraio 1997 ma non accolta.
Atto del Senato Mozione Florino N° 1/00125	Si criticava l'operato del Ministro dell'Interno Napolitano.	Legislatura XIII. Presentata il 17 giugno 1997 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Fini N° 1/00185	Nei confronti del Ministro dei trasporti e della navigazione Claudio Burlando.	Legislatura XIII. Presentata il 15 settembre 1997 e discussa ma non accolta il 2 aprile 1998
Atto del Senato Mozione Provera N° 1/00170	Si impegnava il Governo a chiedere al Ministro delle finanze, Vincenzo Visco, di valutare le dimissioni.	Legislatura XIII. Presentata il 10 dicembre 1997 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Chincarini N° 1/00219	Nei confronti del Ministro dei lavori pubblici Costa.	Legislatura XIII. Presentata il 17 dicembre 1997 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Comino N° 1/00231	Nei confronti del Ministro per le politiche agricole Michele Pinto.	Legislatura XIII. Presentata il 22 gennaio 1998 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Comino N° 1/00245	Nei confronti del Ministro dei trasporti e della navigazione Claudio Burlando.	Legislatura XIII. Presentata il 24 marzo 1998, discussa e respinta con 251 voti favorevoli e 304 contrari il 2 aprile 1998.
Atto della Camera Mozione Cardinale N° 1/00250		Legislatura XIII. Presentata il 1° aprile 1998, discussa e respinta con 251 voti favorevoli e 304 contrari il giorno dopo.

Atto della Camera Mozione Cardinale N° 1/00261	<p>Rivolta a ben due componenti del Governo, il Ministro dell'interno e quello di grazia e giustizia.</p> <p>Anche in tal caso, esprimendo la sfiducia, si chiedeva l'impegno a Napolitano in qualità di Ministro dell'interno e a Flick in qualità di Ministro di grazie e giustizia di rassegnare le dimissioni.</p>	Legislatura XIII. Presentata il 14 maggio 1998, discussa e respinta con 46 voti favorevoli e 310 contrari il 29 maggio 1998.
Atto del Senato Mozione Florino N° 1/00313	<p>Nei confronti del Ministro dell'interno.</p>	<p>Legislatura XIII. Presentata il 29 settembre 1998 ma mai discussa.</p>
Atto del Senato Mozione La Loggia N° 1/00418	<p>Si «impegnava il Ministro della sanità, onorevole Rosy Bindi, a rassegnare le dimissioni».</p>	<p>Legislatura XIII. Presenta il 29 giugno 1999 e mai discussa.</p>
Atto della Camera Mozione Rutelli N° 1/00014	<p>Nei confronti del Ministro dell'interno Scajola.</p>	<p>Legislatura XIV. Presentata il 25 luglio 2001 e mai discussa.</p>
Atto del Senato Mozione Gavino N° 1/00019		<p>Legislatura XIV. Presentata il 25 luglio 2001, discussa e respinta il 1° agosto 2001. Dei 287 senatori votanti, 106 favorevoli, 180 contrari e 1 astenuto.</p>
Atto del Senato Mozione Gavino N° 1/00193	<p>Nei confronti del Ministro della giustizia Castelli.</p>	<p>Legislatura XIV. Presentata il 28 luglio 2003, discussa il 29 luglio 2003 e respinta nella stessa data.</p>
Atto della Camera Mozione Violante N° 1/00251		<p>Legislatura XIV. Presentata il 28 luglio 2003 e mai discussa</p>
Atto della Camera Mozione Violante N° 1/00420	<p>Nei confronti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pietro Lunardi.</p>	<p>Legislatura XIV. Presentata il 31 gennaio 2005, discussa e respinta il 16 febbraio 2005.</p>
Atto del Senato Mozione Gavino N° 1/00319		<p>Legislatura XIV. Presentata il 1° febbraio 2005 e mai discussa.</p>
Atto del Senato Mozione Schifani	<p>Nei confronti del Ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero.</p>	<p>Legislatura XV. Presentata il 1° febbraio 2007 e mai discussa.</p>



N° 1/00062		
Atto del Senato Mozione Schifani N° 1/00163	Nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze Tommaso Padoa Schioppa.	Legislatura XV. Presentata il 19 dicembre 2007 e mai discussa
Atto della Camera Mozione Vito N° 1/00264	Nei confronti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Scanio Pecoraro.	Legislatura XV. Presentata il 9 gennaio 2008 ma ritirata il 18 gennaio dello stesso anno
Atto del Senato Mozione Schifani N° 1/00166		Legislatura XV. Presentata il 15 gennaio 2008 e mai discussa
Atto della Camera Mozione Franceschini N° 1/00399	Indirizzata non ad un Ministro titolare di un dicastero ma a un Ministro senza portafoglio l'on. Aldo Brancher.	Legislatura XVI. Presentata il 30 giugno 2010 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Finocchiaro N° 1/00290		Legislatura XVI. Presentata il 6 luglio 2010 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Franceschini N° 1/00444	Nei confronti del Ministro delle Riforme per il federalismo l'on. Umberto Bossi.	Legislatura XVI. Presentata il 30 settembre 2010.
Atto della Camera Mozione Ghizzoni N° 1/00491	Nei confronti del Ministro per i beni e le attività culturali senatore Sandro Bondi.	Legislatura XVI. Presentata l'11 novembre 2010, discussa congiuntamente alla mozione n.1/00533 il 24 gennaio 2011 e respinte il 26 gennaio 2011. «Presenti 608 - Votanti 606 - Astenuti 2 – Maggioranza 304 - Hanno risposto sì 292 - Hanno risposto no 314.»
Atto della Camera Mozione Buttiglione N° 1/00533		Legislatura XVI. Presentata il 20 gennaio 2011, discussa il 24 gennaio 2011 e respinta il 26 gennaio 2011. «Presenti 608 - Votanti 606 - Astenuti 2 – Maggioranza 304 - Hanno risposto sì 292 - Hanno risposto no 314.»
Atto della Camera Mozione Franceschini N° 1/00694	Nei confronti del Ministro Francesco Saverio Romano.	Legislatura XVI. Presentata il 15 luglio 2011, discussa e respinta il 28 settembre 2011.



		«Presenti e votanti 609 - Maggioranza 305 - Hanno risposto sì 294 - Hanno risposto no 315».
Atto della Camera Mozione Reguzzoni N° 1/00819	Nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Corrado Passera	Legislatura XVI. Presentata il 17 gennaio 2012 e ritirata il 19 gennaio 2012.
Atto della Camera Mozione Dozzo N° 1/01074	si chiedeva l'impegno a rassegnare le dimissioni da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero.	Legislatura XVI. Presentata il 13 giugno 2012, discussa e respinta con 435 voti contrari e 88 a favore il 4 luglio 2012.
Atto del Senato Mozione Bricolo N° 1/00654		Legislatura XVI. Presentata il 14 giugno 2012 e mai discussa
Atto del Senato Mozione Belisario N° 1/00655		Legislatura XVI. Presentata il 14 giugno 2012 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Morra N° 1/0083	Nei confronti del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili Josefa Idem.	Legislatura XVI. Presentata il 24 giugno 2013 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Nuti N° 1/00143	Nei confronti del Ministro dell'Interno Angelino Alfano.	Legislatura XVI. Presentata il 15 luglio 2013 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Giarrusso N° 1/00110		Legislatura XVI. Presentata il 15 luglio 2013, discussa e respinta con 226 voti contrari e 55 favorevoli il 19 luglio 2013.
Atto della Camera Mozione Colletti N° 1/00230	Nei confronti del Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri.	Legislatura XVII. Presentata il 4 novembre 2013, discussa e respinta il 20 novembre 2013.
Atto del Senato Mozione Taverna N° 1/00174		Legislatura XVII. Presentata il 5 novembre 2013 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione D'Incà N° 1/00314	Nei confronti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo.	Legislatura XVII. Presentata il 15 gennaio 2014 e mai discussa.

Atto del Senato Mozione Santangelo N° 1/00203	Nei confronti del Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri.	Legislatura XVII. Presentata il 16 gennaio 2014, discussa il 21 gennaio 2014. Non veniva respinta nel merito bensì la sua proposta di inserimento all'ordine del giorno con 172 voti contrari e 65 favorevoli.
Atto del Senato Mozione Santangelo N° 1/00220	Nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.	Legislatura XVII. Presentata il 26 febbraio 2014 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Santangelo N° 1/00221	Nei confronti del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi.	Legislatura XVII. Presentata il 26 febbraio 2014 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Santangelo N° 1/00228	Nei confronti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi.	Legislatura XVII. Presentata l'11 marzo 2014 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Nuti N° 1/00458	Nei confronti del Ministro dell'interno Angelino Alfano.	Legislatura XVII. Presentata il 12 maggio 2014 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Montevercchi N° 1/00278	Nei confronti del Ministro della Salute on. Beatrice Lorenzin.	Legislatura XVII. Presentata il 18 giugno 2014 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Ciampolillo N° 1/00285	Nei confronti del Ministro dell'interno, Angelino Alfano.	Legislatura XVII. Presentata il 25 giugno 2014 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Airola N° 1/00331		Legislatura XVII. Presentata il 4 novembre 2014 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Ciprini N° 1/00670	Nei confronti del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi.	Legislatura XVII. Presentata il 17 novembre 2014 e mai discussa
Atto della Camera Mozione Scotto N° 1/00652	Nei confronti del Ministro dell'interno Angelino Alfano.	Legislatura XVII. Presentata il 30 ottobre 2014, discussa e respinta con 367 voti contrari e 125 favorevoli il 5 novembre 2014.
Atto del Senato		Legislatura XVII.



Mozione De Petris N° 1/00332		Presentata il 4 novembre 2014 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Dadone N° 1/00735		Legislatura XVII. Presentata l'11 febbraio 2015 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Dadone N° 1/00763	Nei confronti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi.	Legislatura XVII. Presentata il 17 marzo 2015 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Blundo N° 1/00403	Nei confronti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini.	Legislatura XVII. Presentata il 21 aprile 2015 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Marton N° 1/00414	Nei confronti del Ministro dell'interno Angelino Alfano.	Legislatura XVII. Presentata il 5 maggio 2015 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Giarrusso N° 1/00497	Indirizzate all'on. Maria Elena Boschi.	Legislatura XVII. Presentata il 15 dicembre 2015 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Crippa N° 1/01082		Legislatura XVII. Presentata il 16 dicembre 2015, discussa e respinta con 373 voti contrari e 129 favorevoli il 18 dicembre 2015.
Atto del Senato Mozione Donno N° 1/00503	Nei confronti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina.	Legislatura XVII. Presentata il 22 dicembre 2015 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Catalfo N° 1/00526	Nei confronti del Ministro dell'interno Angelino Alfano.	Legislatura XVII. Presentata il 1° marzo 2016 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Ciprini N° 1/01453	Nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.	Legislatura XVII. Presentata il 20 dicembre 2016 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Catalfo N° 1/00708		Legislatura XVII. Presentata il 21 dicembre 2016 e mai discussa.



Atto del Senato Mozione Barozzino N° 1/00706		Legislatura XVII. Presentata il 21 dicembre 2016 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Bottici N° 1/00721	Nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.	Legislatura XVII. Presentata il 1° febbraio 2017 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Caso N° 1/01528	Nei confronti del Ministro per lo sport Luca Lotti.	Legislatura XVII. Presentata il 3 marzo 2017 e ritirata il 7 marzo 2017.
Atto del Senato Mozione Montevecchi N° 1/00737		Legislatura XVII. Presentata il 7 marzo 2017, discussa e respinta con 161 voti contrari e 52 favorevoli il 15 marzo 2017.
Atto della Camera Mozione Sibilìa N° 1/01621	Nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.	Legislatura XVII. Presentata il 3 maggio 2017 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Martelli N° 1/00787		Legislatura XVIII. Presentata il 3 maggio 2017 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Marcucci N° 1/00084	Nei confronti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli.	Legislatura XVIII. Presentata il 5 marzo 2019 abbinata in data 21 marzo 2019 alla mozione n. 1/00091, discusse e respinte congiuntamente con 159 voti contrari e 102 favorevoli il 21 marzo 2019.
Atto del Senato Mozione Bernini N° 1/00091		Legislatura XVIII. Presentata il 5 marzo 2019 abbinata in data 21 marzo 2019 alla mozione n. 1/00084, discusse e respinte con 157 voti contrari e 110 favorevoli congiuntamente il 21 marzo 2019.
Atto della Camera Mozione Delrio N° 1/00232	Nei confronti del Ministro dell'interno Matteo Salvini.	Legislatura XVIII. Presentata il 25 luglio 2019 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Marcucci N° 1/00155		Legislatura XVIII. Presentata il 30 luglio 2019 e mai discussa.



Atto del Senato Mozione Salvini N° 1/00225	Nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri.	Legislatura XVIII. Presentata il 28 aprile 2020 e mai discussa.
Atto della Camera Mozione Molinari N° 1/00345		Legislatura XVIII. Presentata il 29 aprile 2020 e mai discussa.
Atto del Senato Mozione Romeo N° 1/00230	Nei confronti del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede.	Legislatura XVIII. Presentata il 7 maggio 2020 abbinata all'atto n. 1/00235 il 20 maggio 2020 discussa e respinta con 160 voti contrari e 131 favorevoli lo stesso giorno.
Atto del Senato Mozione Bonino N° 1/00235		Legislatura XVIII. Presentata il 19 maggio 2020 abbinata all'atto n. 1/00230 il 20 maggio 2020 discussa e respinta con 158 contrari e 124 favorevoli lo stesso giorno.
Atto del Senato Mozione Salvini N° _____	Nei confronti del Ministro dell'istruzione Lucia Azzolina.	Legislatura XVIII. Presentata il 16 settembre 2020. Da discutere.